

Descrizione della zona

La zona protetta si trova sulla sponda nord del Lago Maggiore tra Vira Gambarogno e Tenero e comprende le Bolle di Magadino, situate alla confluenza del fiume Ticino con il Lago Maggiore. Rappresenta un luogo di sosta di particolare importanza per gli uccelli di palude nonché un sito in cui nidificano regolarmente il Tarabusino e il Cannareccione. Vi viene inoltre rilevata la presenza regolare della Moretta tabaccata.

Le Bolle di Magadino costituiscono un oggetto della Convenzione di Ramsar.

Scopo della protezione

Conservazione della zona quale importante luogo di sosta per uccelli di palude e sito di nidificazione per uccelli acquatici e altre specie.


Disposizioni particolari**Zona II**

- Divieto di caccia. Per quanto concerne la pesca si applicano le disposizioni contenute nel Decreto esecutivo cantonale concernente le zone di protezione pesca.
- Divieto di balneazione.
- Divieto di accesso al traffico motorizzato. Il divieto non si applica ad attività di gestione agricola o selvicolturale, a lavori finalizzati alla conservazione ecologica della zona, a lavori relativi alla manutenzione del collettore, nonché al traffico militare da e verso gli impianti esistenti.
- La circolazione pedonale è consentita soltanto sui sentieri marcati. Derghe sono concesse per attività di gestione agricola e selvicolturale come pure per attività nel quadro della gestione della zona protetta.
- Divieto di praticare l'equitazione.
- Distanza minima dalla riva: 150 metri per le barche a motore e 50 metri per le barche a remi.

Zona III

- Divieto di caccia. Per quanto concerne la pesca si applicano le disposizioni contenute nel Decreto esecutivo cantonale concernente le zone di protezione pesca.
- Nessuna restrizione alla navigazione e alla balneazione.

Nr. 119 Bolle di Magadino (TI)



	I	Jagd und Schifffahrt verboten Divieto di caccia e navigazione
	II	Jagd verboten; Schifffahrt eingeschränkt Divieto di caccia; restrizioni per la navigazione
	III	Jagd verboten; Schifffahrt nicht eingeschränkt; weitere Bestimmungen nach Art. 2, Abs. 2, Bst. c WZVV Divieto di caccia; nessuna restrizione per la navigazione; altre disposizioni secondo art. 2, al. 2, let. c ORUAM
	IV	Spezialfälle Casi speciali
	V	Wildschadenperimeter Perimetro dei danni causati dalla fauna selvatica

M 1:25'000

Dati digitali PK25

Riprodotta con l'autorizzazione dell'Ufficio federale di topografia © swisstopo (BA091051)

Commenti alle schede

Struttura delle schede

La descrizione dei singoli oggetti protetti (schede) si basa sull'articolo 2 capoverso 2 ORUAM e comprende i seguenti elementi:

- | | | |
|-----|---|---|
| (1) | Descrizione della riserva compresa una carta: | <i>Designazione del perimetro di protezione; descrizione delle peculiarità del territorio naturale e dell'ecologia rilevanti per la protezione della riserva.</i> |
| (2) | Scopo della protezione: | <i>Descrizione dello scopo principale perseguito con la protezione.</i> |
| (3) | Disposizioni particolari come pure la loro durata di validità: | <i>Eventuali disposizioni stabilite per l'intera riserva o per sue parti che vanno oltre le disposizioni di protezione generali valevoli ai sensi degli articoli 5 e 6 ORUAM o vi derogano.</i> |
| (4) | Perimetro dei danni causati dalla selvaggina: | <i>Eventuale designazione di superfici confinanti con la riserva in cui la Confederazione partecipa al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.</i> |

Numerazione delle parti delle riserve

Le riserve sono suddivise nelle seguenti zone soggette a disposizioni di protezione differenti:

- I** Divieto di caccia e di navigazione.
- II** Divieto di caccia; restrizioni alla navigazione.
- III** Divieto di caccia; nessuna restrizione alla navigazione; altre disposizioni secondo l'art. 2, cpv. 2, let. c ORUAM.
- IV** Casi speciali.
- V** Perimetro dei danni causati dalla selvaggina.

Se del caso è possibile suddividere ulteriormente le zone all'interno di una categoria; le sottozone così formate sono designate con delle lettere (ad esempio IIIa e IIIb).

Riserva di altre disposizioni di protezione di altri ambiti giuridici

Le disposizioni di protezione nazionali (ad esempio l'ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale; RS 451.33) e cantonali di altri ambiti giuridici riguardanti il territorio si applicano anche se non sono menzionate espressamente.